

**Regione Puglia
d'intesa con
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale, Provincia di Lecce, Comune di
Casarano, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA
DELL'INTERVENTO NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE, AD ELEVATA
SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E
CALZATURIERO, DEL PIT n° 9 TERRITORIO SALENTINO – LECCESE**

(Art.37 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51)

Roma, 1° aprile 2008

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
REGIONE PUGLIA
AGENZIA PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA
CONFINDUSTRIA LECCE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO
NELL'ARE DI CRISI INDUSTRIALE , AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE
TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO, DEL PIT n° 9 TERRITORIO SALENTINO –
LECCESE (Art.37 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51)**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELL'ART. 34 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267**

1° aprile 2008

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO
NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE, AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE
TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO, DEL PIT n° 9 TERRITORIO SALENTINO –
LECCESE (Art.37 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51)**

Sommario

Premesse

Art. 1 - Finalità dell'Accordo di programma

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di programma

Art. 3 - Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

Art. 4 – Manifestazioni d'interesse

Art. 5 - Attuazione dell'intervento ai sensi della legge 181/89

Art. 6 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 7 - Impegni della Regione Puglia

Art. 8 - Impegni del Ministero dello Sviluppo Economico

Art. 9 – Impegni della Provincia di Lecce

Art. 10 - Regolamento dei sostegni agli investimenti

Art. 11 - Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo

Art. 12 - Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

Allegati:

- 1. Accordo di Reciprocità del 28 novembre 2007 (Confindustria Lecce – OO.SS.) – Settore Metalmeccanico**
- 2. Accordo di Reciprocità del 28 novembre 2007 (Confindustria Lecce – OO.SS.) – Settore Energie Alternative**
- 3. Verbale di Accordo del 29 novembre 2007 (presso Provincia di Lecce) – Regione Puglia, Provincia di Lecce, Confindustria Lecce, OO.SS., Imprese *Cluster* Filanto**
- 4. Verbale di Riunione del 5 marzo 2008 (presso Ministero dello Sviluppo Economico) – Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti, OO.SS. Provincia di Lecce, Confindustria Lecce;**
- 5. Progetto Due passi avanti per il Made in Italy**
- 6. Nota di Confindustria Lecce del 21 marzo 2008**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
REGIONE PUGLIA, PROVINCIA DI LECCE, COMUNE DI CASARANO, AGENZIA PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA,
CONFINDUSTRIA LECCE

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO
NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE , AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE
TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO, DEL PIT n° 9 TERRITORIO SALENTINO –
LECCESE (Art.37 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51)
AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELL'ART. 34 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

Premesse

Nella Provincia di Lecce si identifica, anche ai sensi dell' Art. 37 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51, un'area ad elevata specializzazione del settore "Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero" individuata dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi nella zonizzazione di cui al Progetti Integrati Territoriali (PIT) n° 9, area imperniata su alcune aziende motrici del citato comparto produttivo. La ricorrenza di alcuni fattori quali le recenti crisi congiunturali, la concorrenza dei paesi in via di sviluppo ed il ritardo nelle strategie di riposizionamento di mercato hanno causato a tali aziende motrici situazioni di crisi aziendali, anche del loro indotto produttivo, portando la perdita di un elevato numero di posti di lavoro.

Nell'Area PIT n° 9 il polo calzaturiero di Casarano ha rappresentato, per tutta l'ultima metà del secolo passato, uno dei gangli principali dello sviluppo economico dell'intera provincia di Lecce, ma dall'inizio del nuovo secolo, risentendo della crisi che ha afflitto l'economia mondiale e quella italiana in particolare, è stato fortemente penalizzato e l'azienda motrice di area – Filanto SpA – e l'intero *Cluster*¹ produttivo legato alla stessa, caratterizzato ancora da una produzione "labour intensive", hanno dovuto procedere ad una loro ristrutturazione e riorganizzazione che ha portato alla espulsione di manodopera con il conseguente ricorso agli ammortizzatori sociali.

¹ *Cluster* è inteso nell'accezione di pluralità di imprese di diversa dimensione aggregate in rete produttiva attraverso costanti relazioni economiche o di fornitura

Dall'ultimo trimestre 2007, la crisi del *Cluster* Filanto è stato oggetto di attenzione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Dipartimento per lo Sviluppo Economico e Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali di Settore, della Confindustria di Lecce, attraverso forme condivise, partecipative e concertative al fine di ricercare soluzioni al rilancio industriale e occupazionale nell'area attraverso il ricorso a procedure e strumenti per l'attivazione di nuovi investimenti, ampliamenti e riconversioni produttive finalizzati prioritariamente alla riqualificazione e ricollocazione di tutti i lavoratori interessati ai processi di esubero del *Cluster* Filanto.

La crisi del *Cluster* Filanto ha costituito l'episodio di maggiore rilievo occupazionale nell'ultimo anno per l'economia salentina. Ad essa si è fatto fronte, per gli aspetti occupazionali, con l'impiego della CIGS, sulla base dell'accordo intervenuto fra le parti aziendali e sindacali il 21 dicembre 2007 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, collegando tale intesa agli accordi intervenuti in data 28 novembre 2007 e 29 novembre 2006 presso la Confindustria Lecce e 14 dicembre 2007 presso la Provincia di Lecce.

Tutti i citati accordi hanno posto le basi per la ricerca di soluzioni operative volte alla riqualificazione e ricollocazione di tutti i lavoratori interessati ai processi di esubero del *Cluster* Filanto, mediante l'attivazione di nuovi investimenti, ampliamenti e riconversioni produttive in grado di recuperare i posti di lavoro perduti, con piena intesa delle aziende del *Cluster* Filanto, della Confindustria di Lecce, delle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, dell'Amministrazione Provinciale di Lecce e della Regione Puglia.

Si è successivamente sviluppata un'iniziativa specifica del Governo, che ha istituito un apposito tavolo di confronto convocato alla riunione del 5 marzo 2008 presso il Ministero per lo Sviluppo Economico con la partecipazione della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, della Confindustria di Lecce, delle rappresentanze sindacali territoriali e di categoria, con l'intento di definire la più idonea procedura di definizione di uno specifico Accordo di Programma volto ad individuare le opportune iniziative per favorire la reindustrializzazione dell'Area e nel contempo il reimpiego degli esuberanti del *Cluster* Filanto. A tal fine è stato costituito ed insediato un Gruppo di Lavoro tecnico – istituzionale a cui partecipano oltre il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, con il compito di procedere ad una ricognizione :

- Delle risorse finanziarie e degli strumenti normativi effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi;

- Delle procedure per la implementazione di iniziative cantierabili su cui si baserà l'attuazione di uno Specifico Accordo di Programma.

Detto Gruppo si è avvalso dell'apporto tecnico dell'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, nonché della Confindustria di Lecce e di un rappresentante designato delle rappresentanze sindacali territoriali.

Sulla base delle attività di consultazione e di indagine svolte dal Gruppo di Lavoro, nella successiva riunione del 17 marzo 2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico - visti anche gli Accordi di Reciprocità sottoscritti, che rappresentano una base di potenziale offerta per la ricollocazione dei lavoratori in CIGS del *Cluster Filanto* - si è convenuto sulla possibilità di realizzare iniziative industriali in grado di consentire il reimpiego dei lavoratori in esubero e di offrire una quota ulteriore di occupazione, con impegno da parte delle imprese interessate di utilizzare prioritariamente il personale messo in CIGS dal *Cluster Filanto*.

Il 26 marzo 2008, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico con la partecipazione dei rappresentanti dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e di Confindustria Lecce, le parti hanno esaminato il contenuto degli Accordi di Reciprocità citati ed hanno specificamente verificato che – sulla base delle proposte di investimento - appaiono costituire un nucleo potenziale di una più ampia offerta di interventi produttivi per l'area di Lecce in diversi comparti. Ciò nella considerazione che gli investimenti di cui agli Accordi di Reciprocità, non costituiscono in alcun modo prenotazione di risorse pubbliche ma rappresentano l'elencazione delle possibili iniziative allo stato idonee ad essere valutate per l'accesso a forme di sostegno pubblico, fermo restando il rispetto delle specifiche regole per le forme di incentivazione concretamente utilizzabili.

In tal senso - ferme restando le disposizioni normative di riferimento e le distinte competenze e responsabilità dei soggetti interessati - si conferma l'opportunità di adottare un procedimento di programmazione negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera a, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla L.F. 1997), mediante la definizione di un Accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che, peraltro, consente l'attiva partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati all'intervento in argomento.

Tutto quanto sopra premesso, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Puglia, l'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa Spa, Confindustria Lecce è intervenuto il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Finalità dell'Accordo di programma

1. Le premesse formano parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. L'accordo è finalizzato alla salvaguardia dell'attività industriale e dell'occupazione nell'area del PIT n°9 Territorio Salentino - Leccese, con prioritario riguardo e con riferimento specifico alle crisi del *Cluster* Filanto, che hanno determinato, secondo la ricognizione di cui al Verbale del 29 novembre 2007, 340 lavoratori in esubero. A tanto si provvede attraverso una nuova articolazione delle imprese operanti e delle produzioni, nella prospettiva anche di una maggiore qualificazione del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, al consolidamento delle produzioni in settori trainanti ed allo sviluppo di nuovi comparti produttivi in funzione di nuovi livelli tecnologici e di competitività delle attività industriali.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo di programma

1. Oggetto del presente accordo di programma è la regolazione del procedimento di individuazione e di attuazione delle iniziative produttive in grado di corrispondere a requisiti di stabilità nel medio - lungo periodo e di qualificazione tecnologica e mercantile, in uno con la capacità di determinare il possibile riutilizzo ed il più ampio impiego dei lavoratori provenienti dalle imprese in crisi con prioritario riguardo di quelli rivenienti dal *Cluster* Filanto e di situazioni analoghe, nella medesima area territoriale. In tal senso, le parti sottoscrittrici sono impegnate a procedere secondo i termini e le modalità del presente accordo e ad individuare tutte le ulteriori iniziative eventualmente necessarie per conseguire le finalità di cui all'articolo 1.

2. Le iniziative di cui agli Accordi di Reciprocità allegati, nonché quelle di cui alla nota di Confindustria Lecce del 21 marzo 2008, non precostituiscono diritto ad accedere al finanziamento.

Le dichiarazioni in ordine alla disponibilità al reimpiego, ivi contenute, costituiscono tuttavia impegno vincolante ai fini del prosieguo delle procedure anche con riferimento al successivo art. 6. In ogni caso, gli accordi e la nota citata rappresentano una documentata attestazione della potenzialità di investimenti e di ritorni occupazionali su cui avviare il processo di reindustrializzazione, promozione industriale e riqualificazione all'area, consentendo, altresì, l'avvio del procedimento concordato con il presente atto.

3. Gli investimenti programmati dalle imprese che aderiranno al presente Accordo di Programma potranno avvalersi delle misure e delle procedure previste:

- a. Dalla Legge n. 80/2005, proposti, anche sulla base degli Accordi di Reciprocità richiamati in premessa, nonché degli strumenti normativi finanziabili con le risorse del Pon Ricerca e competitività e del Programma di attuazione FAS nazionale- ricerca e competitività per il periodo di programmazione 2007-2013;
- b. Dal Programma Operativo 2007 – 2013 della Regione Puglia nell'ambito dei Contratti di Programma (ovvero di altri idonei strumenti di incentivazione per le medie imprese e Consorzi di PMI) che saranno ritenuti idonei sotto il profilo produttivo e finanziario ed in grado di contribuire sensibilmente alla qualificazione della struttura industriale locale ed all'ampliamento dell'occupazione, anche con specifico riferimento ed impegno agli esuberi del *Cluster Filanto*.

4. I soggetti responsabili della attuazione delle citate misure, nella fase di accertamento dell'ammissibilità, comunicheranno alla struttura di coordinamento di cui al successivo articolo 7, gli elementi tecnici ed economici degli investimenti, utili per consentire le opportune valutazioni ed eventuali osservazioni, in relazione agli obiettivi del presente accordo, circa gli effetti occupazionali prodotti dalle iniziative e il grado di reimpiego dei lavoratori provenienti dalle aziende in crisi del *Cluster Filanto*, la conformità agli impegni di cui agli accordi di reciprocità ed al contenuto della nota citata al comma 1, le loro prospettive di stabilità produttiva e di mercato.

5. I progetti dei suddetti investimenti, che progressivamente supereranno l'istruttoria di legge, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di seguito indicate, potranno essere assistiti dal contributo secondo le procedure ed i termini di cui alla legge 181/89 e di quelli discendenti dal Contratto di Programma Regionale (o di altri idonei strumenti di aiuto regionale) con i criteri e modalità stabiliti dalle rispettive normative vigenti.

6. Il tempo massimo per dare completezza ai singoli investimenti che supereranno l'ammissibilità e l'istruttoria di legge non potrà superare i trentasei mesi, comprensivi delle attività di collaudo e di conclusione amministrativa dei procedimenti dalla data della deliberazione di approvazione di ciascuno di essi da parte dei Soggetti Responsabili.

7. Formano parte integrante del presente Accordo gli impegni di cui agli articoli seguenti assunti, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Casarano, dall'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e Sviluppo d'Impresa, da Confindustria Lecce.

Art. 3

Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Partecipano all'Accordo di programma:

- a) Il Ministero dello Sviluppo Economico, che, attraverso le proprie strutture, concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle forme e modalità di legge, presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali di cui agli accordi richiamati in premessa, fornisce gli opportuni supporti tecnici alla valutazione economica e alle attività di coordinamento operativo e di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di programma;
- b) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che provvede alla valutazione ed alle conseguenti determinazioni in ordine all'utilizzo degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori di imprese in ristrutturazione e/o in crisi secondo la normativa vigente;
- c) La Regione Puglia, che provvede al finanziamento degli interventi complementari oggetto del presente Accordo di Programma; nonché, sulla base dei risultati istruttori degli investimenti proposti e delle ricadute occupazionali e previa verifica delle disponibilità di risorse destinabili a valere sul bilancio regionale o da altre proprie disponibilità dirette ed indirette, potrà contribuire ad incrementare i finanziamenti degli investimenti di cui all'art. 2, nella quota del contributo in conto capitale, secondo la regolamentazione stabilita all'art. 10 e, comunque concorre al finanziamento delle risorse pubbliche necessarie nel limite massimo del 50%;
- d) La Provincia di Lecce che provvede ad assicurare il coordinamento delle attività di competenza degli enti locali interessati dagli investimenti;
- e) Il Comune di Casarano, anche nella qualità di capofila del PIT 9;
- f) L'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa che, ai sensi della legge n. 181/1989, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce la struttura operativa degli interventi per nuovi investimenti nelle aree di crisi industriale e, a tal fine, ne promuove l'identificazione, assume la partecipazione al capitale sociale delle imprese; svolge le funzioni di istruttoria tecnica dei progetti di investimento; determina ed eroga i contributi in conto capitale ed i finanziamenti agevolati;
- g) Confindustria Lecce, quale organismo di rappresentanza delle imprese, impegnato dagli accordi fra parti sociali ed istituzionali richiamati nelle premesse a concorrere nella promozione delle iniziative industriali necessarie alla ripresa produttiva ed al reimpiego dei lavoratori in

CIGS nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nel settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero del PIT n° 9 del Territorio Salentino – Leccese.

Articolo 4

Manifestazioni d'interesse

1. Le manifestazioni di interesse delle imprese – già comprese negli Accordi di reciprocità e confermate dalla nota di Confindustria Lecce del 21 marzo 2008, nonché le ulteriori di cui alla medesima nota testé citata - riguardano, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, 8 iniziative per un volume di investimenti, nel triennio 2008-2010, pari ad un ammontare presuntivo di complessivi 173,55 Meuro, comportante, in via indicativa, un fabbisogno di incentivi finanziari pubblici stimabile, allo stato, in 40 milioni di euro, che potranno essere reperiti progressivamente, mediante i diversi strumenti di incentivazione di cui alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'incremento occupazionale programmabile appare in grado di assorbire tutte le unità ad oggi in esubero rinvenienti dalla ricollocazione del *Cluster* Filanto ed altre situazioni analoghe.
2. Le manifestazioni d'interesse di cui al precedente comma 1 non sono da considerarsi esaustive e non prefigurano alcuna forma di "prenotazione" di risorse o di deroga alle normative vigenti.

Art. 5

Attuazione dell'intervento ai sensi della legge n. 181/89

1. Ai fini e per gli effetti dell'attuazione della legge 181/89 i soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle rispettive competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di programma.

In particolare:

- a) L' Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa provvede, nel rispetto dei regolamenti vigenti e per la completezza degli adempimenti necessari, allo svolgimento più celere delle procedure occorrenti alla formazione delle decisioni in merito alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato per i nuovi investimenti in argomento, nonché alla partecipazione al capitale sociale delle singole società. Nel piano finanziario di partecipazione e sovvenzionamento utili ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse occorrenti ad avviare ed a rendere costanti gli investimenti programmati dalle imprese.
- b) Il Ministero dello Sviluppo Economico concorrerà, nel limite massimo del 50% delle risorse pubbliche previste dal presente Accordo, agli adempimenti finanziari di propria competenza con riferimento alle risorse, pari a complessivi 20 Meuro a valere sulle disponibilità relative agli

strumenti normativi di competenza del Mise finanziabili con le risorse del PON 2007-2013 "Ricerca e competitività" e del "Programma Attuativo FAS Nazionale Ricerca e Competitività – Mezzogiorno e Centro-Nord .

Art. 6

Salvaguardia dei livelli occupazionali

1. In attuazione degli impegni assunti nell'ambito della concertazione fra le parti sociali ed istituzionali, di cui alle premesse, le imprese i cui piani industriali abbiano superato favorevolmente fasi del procedimento per l'accesso ai benefici di legge, sono impegnate a concorrere all'attuazione del presente Accordo. In tal senso, le imprese beneficiarie dei finanziamenti disposti con i provvedimenti di cui al precedente articolo 5, nell'ambito del loro fabbisogno globale di addetti, sono impegnate, in particolare, a selezionare prioritariamente ai fini delle assunzioni il personale attualmente collocato in CIGS del *Cluster Filanto*, secondo gli impegni di cui agli Accordi di reciprocità ed a quanto riportato dalla nota di Confindustria Lecce del 21 marzo 2008, anche tenendo conto dei possibili interventi di formazione e riconversione professionale, che saranno realizzati ove necessari, e tenendo conto degli specifici accordi tra le parti sociali in ordine ad eventuali stabilizzazioni del personale attualmente operante presso le aziende interessate al reimpiego..
2. Le imprese potranno svolgere in forma coordinata o associata, anche tramite Confindustria Lecce la quale svolge, tra l'altro, il compito di animazione economica del presente Accordo di Programma, le relative operazioni di pre-selezione e le iniziative di aggiornamento e di formazione professionale.

Art. 7

Impegni della Regione Puglia

1. La Regione Puglia è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli investimenti industriali di cui al presente Accordo di Programma mediante:
 - a. l'incentivazione alle iniziative di sviluppo industriale relative all'area territoriale in questione e che assicurino capacità di reimpiego di personale appartenente a quello espulso dal *Cluster Filanto*; ciò anche attraverso il ricorso a strumenti di programmazione negoziata,
 - b. incentivazione alle iniziative di ricerca applicata e sviluppo delle tecnologie di prodotto e di processo;
 - c. l'accompagnamento – anche finanziario – della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale da occupare;

- d. l'utilizzazione di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati;
 - e. alla realizzazione delle infrastrutture di diretto interesse degli investimenti produttivi in argomento.
2. La Regione Puglia si impegna a concorrere, nel limite massimo del 50% delle risorse pubbliche previste dal presente Accordo, agli adempimenti finanziari di propria competenza con risorse a valere programmaticamente sulle disponibilità relative agli strumenti di competenza della Regione nella Programmazione unitaria .
3. A tal fine, la Regione potrà riservare al raggiungimento della finalità indicata una corrispondente quota di finanziamenti da erogarsi mediante i citati Contratti di Programma regionali, ovvero altri regimi di aiuto, nel rispetto della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale sugli aiuti di stato.
4. Con riferimento al punto c del comma 1, la Regione Puglia riconoscerà priorità ai progetti formativi che saranno presentati ai fini di cui sopra, nell'ambito delle procedure di assegnazione delle agevolazioni finanziarie ai sensi della normativa regionale e dei programmi co-finanziati dall'Unione Europea.
5. La Regione Puglia si impegna a concorrere con proprie risorse al finanziamento della quota di contributi in conto capitale concedibili alle imprese dalla Legge 181/89, ai sensi della normativa vigente, al fine di incrementare, se necessario, il monte risorse destinabili alla manovra di rilancio industriale ed alla crescita dell'occupazione nell'area di crisi del PIT n°9.
6. Con riferimento al punto e del comma 1, la Regione Puglia si riserva di accertare l'effettivo fabbisogno infrastrutturale relativo alle aree d'interesse ai nuovi investimenti produttivi, sulla base delle indicazioni degli Enti Locali interessati. L'eventuale ammissione a finanziamento di opere infrastrutturali dovrà in ogni caso essere preceduta dalla verifica della coerenza delle stesse opere con i corrispondenti criteri di selezione previsti dalla Programmazione regionale 2007-2013.

Art. 8

Impegni del Ministero dello Sviluppo Economico

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite le proprie strutture, in collaborazione con la Regione Puglia, assicura la continuità del confronto e della consultazione tra le parti istituzionali, imprenditoriali e sociali fino all'avvio dell'attività produttiva dei nuovi stabilimenti.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il conseguimento delle finalità del presente Accordo di programma, provvede, in particolare, ad assicurare il controllo della compatibilità degli interventi pubblici con la normativa nazionale e europea in materia di incentivi. A tale scopo procede, ove necessario, alle comunicazioni dovute alle competenti autorità dell'Unione Europea ed al raccordo con le direttive generali e settoriali in materia.

3. Il Ministero assicura inoltre, le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'accordo stesso, anche a supporto del Collegio di vigilanza, di cui all'art. 11. A tal fine il Ministero provvede alla costituzione di un Gruppo di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composta dai rappresentanti degli Uffici competenti del Ministero stesso, delle Amministrazioni centrali interessate, della Regione Puglia e dal responsabile del coordinamento delle sue attività. Nei casi in cui il Gruppo di coordinamento ne rilevi la necessità, partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti delle altre parti sottoscrittrici dell'Accordo.
4. Con propri atti dispositivi il Ministero provvede alla costituzione del Gruppo di coordinamento, indica le modalità ed i criteri di riferimento per l'espletamento dei suoi compiti, individua il responsabile del coordinamento,.
5. Il Gruppo di coordinamento, in particolare: svolge compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività delle Amministrazioni centrali, della Regione Puglia e degli Enti locali interessati, da un parte, e dall'altra parte, della Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa e delle imprese impegnate; esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico-amministrativo delle attività di ciascuno dei soggetti impegnati riguardanti l'attuazione dell'accordo di programma, concorrendo e supportando, ove occorra, la formazione dei provvedimenti di rispettiva competenza; nonché sottopone ai Ministri interessati e/o al Presidente della Regione le proposte di interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze, ai sensi dell'art. 11.
6. Il Gruppo di coordinamento si riunisce in via ordinaria presso il Ministero dello Sviluppo Economico; nella prima riunione stabilisce il programma dei suoi lavori e il calendario delle attività, rispetto al quale saranno verificati gli adempimenti via via assunti dalle parti obbligate ovvero gli eventuali scostamenti e/o gli adeguamenti da fase al calendario stesso.
7. Il responsabile del Gruppo di coordinamento coordina le attività di verifica dell'attuazione dell'accordo di programma e le attività cui sono impegnate le parti sottoscrittrici, ciascuna delle quali è impegnato a trasmettere copia dei provvedimenti adottati d'interesse dell'accordo di programma. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed ai Ministri, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione dell'accordo di programma.
8. Il Gruppo di coordinamento, con cadenza semestrale dall'avvio a realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 predispone una relazione tecnica e, entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi, una relazione conclusiva sull'attuazione dell'accordo di programma. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori. Sulla base della relazione tecnica conclusiva e delle eventuali osservazioni delle parti, il Gruppo di coordinamento propone al Collegio di vigilanza di cui all'art. 10 di dichiarare attuato l'accordo di programma.

Art. 9

Impegni della Provincia di Lecce

1. La Provincia di Lecce è impegnata, altresì, a svolgere un'azione di raccordo e di sostegno nei confronti degli Enti locali interessati per consentire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza con gli obiettivi ed i tempi di attuazione del presente accordo di programma.

Art. 10

Regolamento dei sostegni agli investimenti

1. I contributi in conto capitale e le agevolazioni finanziarie a favore delle imprese sono disposti ed erogati :

- a. dalla Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, ai sensi della Legge 181/89, secondo i termini temporali e funzionali stabiliti con la relativa deliberazione dell'organo decidente, dal Mise con riferimento alla strumentazione agevolativa prevista nell'ambito del PON ricerca e competitività e del PAN del FAS;
- b. dalla Regione Puglia ai sensi della normativa e dei regolamenti relativi ai Contratti di Programma regionali, ovvero delle altre tipologie di aiuti regionali, attivate secondo i termini temporali e funzionali stabiliti con la relativa deliberazione dell'organo decidente.

2. Nel caso si determinino le condizioni per l'ulteriore apporto regionale di risorse previsto all'art. 7, u.c., e ne sia definito l'ammontare complessivo, la Giunta regionale delibererà in merito all'assegnazione del finanziamento e nei sessanta giorni successivi provvederà alla liquidazione dell'importo di propria competenza.

3. La Regione Puglia disporrà il pagamento dell'importo di propria spettanza in un'unica soluzione, mediante versamento a favore della Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, che a sua volta, disporrà l'apertura di un apposito conto corrente bancario, a valere sul quale procederà alle erogazioni dovute nella quota regionale.

4. Per la rendicontazione dell'impiego delle risorse di interesse regionale, l'Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa comunicherà alla Regione Puglia i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento e del suolo, indicando distintamente la quota di volta in volta utilizzata a carico del contributo regionale, che sarà prelevata dall'apposito conto corrente bancario.

5. Ai fini di cui al presente articolo, l' Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, farà pervenire alla Regione Puglia ed al Gruppo di coordinamento di cui all'art. 8, con riferimento a ciascun progetto di investimento:

- a) In via preliminare, il piano finanziario previsionale di avanzamento dell'investimento e delle correlate erogazioni dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati;
- b) Alle scadenze del piano, previa verifica secondo regolamenti di legge, la formale comunicazione dell'avvenuto conseguimento dei singoli stati di avanzamento.

Analoghi obblighi di informativa spettano alla Regione Puglia con riguardo alle iniziative istruite e deliberate a valere sugli strumenti di programmazione regionale.

Art. 11

Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

1. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sono svolti da un collegio composto dai Ministri e dal Presidente della Regione Puglia sottoscrittori del presente atto. Il collegio di vigilanza si avvale del supporto del Gruppo di coordinamento di cui all'art. 8.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Gruppo di coordinamento sottopone ai Ministeri interessati e/o al Presidente della Regione le proposte di interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, nonché le relazioni circa l'attuazione del presente accordo.

2. Il Collegio di Vigilanza, sulla base della relazione conclusiva predisposta dal Gruppo di coordinamento, dichiara concluso ed attuato il presente accordo di programma.

Art. 12

Impegno alla diligenza e durata dell'accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, le amministrazioni sottoscrittrici e tutti gli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo di programma. In tal senso, i responsabili delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti sono impegnati, ove occorra, anche

su specifica richiesta del Comitato, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

2. Il presente Accordo di programma ha validità temporale pari al tempo di attuazione dell'oggetto, ai sensi del comma 7 del precedente articolo 2, con l'aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di coordinamento.

3 Al conseguimento dell'attuazione, dichiarata ai sensi del capoverso 3 dell'art. 11, l'Accordo di programma si intende fin da ora concluso senza che sopravvivano ulteriori obblighi, se non quelli relativi alle specifiche iniziative agevolate secondo le rispettive discipline.

Il presente atto è sottoscritto in Roma, oggi _ _____ 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

.....

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

.....

REGIONE PUGLIA

.....

PROVINCIA DI LECCE

.....

COMUNE DI CASARANO

.....

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D'IMPRESA**

.....

CONFINDUSTRIA LECCE

.....